

Capitolo VIII

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLE PELLI

A) PELLI CONCIATE

346. Ordinazione.

Nei contratti delle pelli lavorate per suola si indicano, come elementi principali, la qualità, la provenienza, la scelta, il sistema con cui furono lavorate, lo spessore e il peso approssimativo medio delle stesse.

Nei contratti di pelli lavorate in tomaia e pelletteria in genere, si indicano, come elementi principali, la qualità, la provenienza, la scelta, il sistema di lavorazione, nonché il riferimento al colore, rifinitura e allo spessore campionato.

Nei contratti di pelli per tomaie, pelletterie e fodere viene indicata altresì la misura che di norma risulta in metri quadrati.

347. Clausola speciale.

I contratti stipulati direttamente sulla piazza si considerano conclusi dopo che il compratore abbia preso visione della merce.

348. Unità di contrattazione.

- a) le pelli bovine ed equine lavorate per suola sono contrattate unicamente sulla base del loro peso, in kg.;
- b) le pelli di vacchette o di vitelloni, bianche o cerate (concia vegetale) si contrattano esclusivamente a misura (metro quadrato), mai a peso;
- c) le pelli per tomaia e pelletterie in genere, conciate tanto al cromo quanto al tannino, nonché le pelli per fodere si contrattano secondo quanto indicato al 3° comma dell'art. 346.

349. Requisiti della merce.

Le pelli di bue, di vacca, di vitellone, di vitello, di cavallo, ovine e caprine lavorate, sono comunemente poste in commercio intere, tagliate e spaccate (fiore).

350. Consegna.

Quando si è stabilita un'epoca per consegna, essa deve essere rispettata e non è ammessa al riguardo tolleranza di tempo, se non per cause di forza maggiore.

La merce si intende franco magazzino del venditore, salvo patto contrario; ogni spesa conseguente alla spedizione all'indirizzo del compratore è a carico di questo.

351. Consegna ripartita.

E' in uso anche la consegna ripartita.

352. Imballaggio.

L'imballaggio, normalmente, è a carico del venditore.

353. Verifica della merce.

Salvo patti in contrario, le spedizioni delle merci devono essere fatte dal venditore all'indirizzo del compratore, il quale ha il diritto di verificare il quantitativo, il peso o la misura segnati dal venditore.

Non corrispondendo il peso o la misura indicati a quelli verificati, l'acquirente può ricorrere per la constatazione del peso ad una bilancia di una terza persona e, per riscontro della misura, alla macchina misuratrice di una terza persona.

Qualora il venditore respinga le contestazioni dell'acquirente, si usa ricorrere a una delle Scuole Conciarie Nazionali che rilasciano certificati attestanti l'esatta misura o peso delle pelli in contestazione.

Detti certificati hanno valore insindacabile.

354. Tolleranze.

- a) pelli per suola: si fa riferimento allo spessore ed è consentita una tolleranza massima di 0,5 mm.;
- b) per le guanterie e pelli morbide, la tolleranza è dall'1 al 5%; per i daini dal 3 al 5%;
- c) pelli per tomaia e pelletteria rigida: sulla misura è consentita una tolleranza variabile dal 3 al 5%.

355. Pagamento.

Il pagamento delle fatture deve essere fatto in base al peso netto o al metro quadrato.

Su questo peso è tollerabile il calo del mezzo per cento, ma nel caso in cui la merce abbia effettuato i viaggi dalla sede del venditore a quella del compratore, è tollerabile un calo del 2%.

356. Difetti della merce (vizi redibitori).

Possono dar luogo al rifiuto della merce da parte del compratore e alla conseguente risoluzione del contratto, i seguenti difetti:

- a) difetti di fiore per cattiva conservazione;
- b) conciatura imperfetta, quale praticamente si rileva dal taglio del cuoio;
- c) alterazioni della tenacità della fibra per effetto del sistema seguito nella concia;
- d) tagli o coltellatura;
- e) irregolarità di spessore tra diversità di pelli della partita, in quanto nella partita si riscontrino pelli eccessivamente pesanti, accompagnate da altre eccessivamente leggere;
- f) irregolarità nella misura, in quanto nella partita si riscontrino pelli eccessivamente più grandi o più piccole della misura stabilita;
- g) adulterazione di concia;
- h) imperfetta rifinitura delle pelli per tomai e pelletteria in genere;
- i) segni evidenti rilevanti sulla/nella pelle;
- l) rullatura imperfetta.